



COMUNE DI PREGNANA MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

Allegato alla delibera di C.C. N° 29 del 30/05/2001
Modificato con delibera di C.C. N° 44 del 28/11/2002
Modificato con delibera di C.C. N° 15 del 22/02/2006
Modificato con delibera di C.C. N° 61 del 26/11/2008

Regolamento di Polizia Urbana

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1	Disciplina della Polizia Urbana	Pag. 2
Art.2	Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana	Pag. 2
Art.3	Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni e concessioni previste dal presente Regolamento	Pag. 2

CAPO II – DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art.4	Inquinamento atmosferico e delle acque	Pag. 3
Art.5	Occupazione del Suolo Pubblico	Pag. 3
Art.6	Modalità per il carico e lo scarico merci	Pag. 3
Art.7	Scarico di rottami e detriti	Pag. 3
Art.8	Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area Pubblica	Pag. 4
Art.9	Installazione di tende solari	Pag. 4
Art.10	Installazione di vetrine	Pag. 5
Art.11	Esposizione di merci e derrate alimentari all'esterno dei negozi	Pag. 5
Art.12	Commercio su aree pubbliche	Pag. 5
Art.13	Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche	Pag. 5
Art.14	Installazione di chioschi ed edicole	Pag. 6
Art.15	Giochi sul suolo pubblico	Pag. 6
Art.16	Collocamento di condutture	Pag. 6

CAPO III – NETTEZZA DEL CENTRO ABITATO

Art.17	Disposizioni di carattere generale	Pag. 8
Art.18	Obblighi dei concessionari di occupazioni di aree pubbliche	Pag. 8
Art.19	Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi	Pag. 8
Art.20	Pulizia dei portici, dei cortili e delle botteghe	Pag. 8
Art.21	Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe	Pag. 9
Art.22	Trasporto di materiale di facile dispersione	Pag. 9
Art.23	Sgombero della neve	Pag. 9
Art.24	Divieto di lavatura e riparazione di veicoli su aree pubbliche	Pag. 10
Art.25	Divieto dell'esercizio dell'attività artigiana ed industriale su aree pubbliche	Pag. 10
Art.26	Pulizia delle vetrine	Pag. 10
Art.27	Disposizioni riguardanti gli animali	Pag. 10
Art.28	Divieto di getto di opuscoli e foglietti	Pag. 11
Art.29	Divieto di segatura e spaccatura legna	Pag. 11

CAPO IV – DECORO DEL CENTRO ABITATO

Art.30	Manutenzione di edifici	Pag. 12
Art.31	Collocamento di cartelli ed iscrizioni	Pag. 12
Art.32	Collocamento di targhe e lapidi commemorative	Pag. 13
Art.33	Ornamento esterno ai fabbricati	Pag. 13
Art.34	Depositi in proprietà privata	Pag. 13
Art.35	Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	Pag. 13
Art.36	Spolveramento di panni e tappeti	Pag. 14
Art.37	Bestie macellate e trasporto carni	Pag. 14
Art.38	Pattumiere e recipienti contenenti rifiuti	Pag. 14
Art.39	Parchi e giardini pubblici	Pag. 14
Art.40	Vasche e fontane	Pag. 15
Art.41	Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità	Pag. 16
Art.42	Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico	Pag. 16

CAPO V – QUIETE PUBBLICA

Art.43	Inquinamento acustico	Pag. 17
Art.44	Esercizio di mestieri, arti ed industrie	Pag. 17
Art.45	Impianto di macchinari	Pag. 18
Art.46	Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti	Pag. 18
Art.47	Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni	Pag. 19
Art.48	Rumori nei locali pubblici e privati	Pag. 19
Art.49	Uso di strumenti sonori	Pag. 19
Art.50	Carico, scarico e trasporto merci che causano rumore	Pag. 20
Art.51	Venditori e suonatori ambulanti	Pag. 20
Art.52	Schiamazzi, grida e canti sulle vie pubbliche	Pag. 20
Art.53	Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni	Pag. 21
Art.54	Suono delle campane	Pag. 21
Art.55	Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi	Pag. 21
Art.56	Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, HI-FI e simili	Pag. 21
Art.57	Carovane di nomadi	Pag. 22

CAPO VI – NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art.58	Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili	Pag. 23
Art.59	Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili	Pag. 23
Art.60	Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici	Pag. 23
Art.61	Accatastamento di legno ed altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati	Pag. 24
Art.62	Fucine e forni	Pag. 24
Art.63	Uso di fiamma libera	Pag. 24
Art.64	Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e giocattoli pirici	Pag. 25

Art.65	Animali pericolosi - cani	Pag. 25
Art.66	Anagrafe canina	Pag. 26
Art.67	Strumenti da taglio	Pag. 26
Art.68	Trasporto di oggetti scomodi	Pag. 26
Art.69	Trasporto di acqua gassata e seltz	Pag. 25
Art.70	Scalpellamento di vie o piazze	Pag. 27
Art.71	Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici	Pag. 27
Art.72	Manutenzione di aree di pubblico transito	Pag. 27
Art.73	Segnalazione e riparazione di opere in costruzione	Pag. 27
Art.74	Materiale di demolizione	Pag. 28
Art.75	Insegne, persiane, vetrate di finestre	Pag. 28
Art.76	Ripari ai pozzi, cisterne e simili	Pag. 28
Art.77	Illuminazione di portici, delle scale e degli anditi	Pag. 28
Art.78	Veicoli adibiti al servizio pubblico – Norme per i passeggeri e per il personale di servizio	Pag. 28

CAPO VII – DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Art.79	Orari degli esercizi	Pag. 30
Art.80	Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri	Pag. 30
Art.81	Vendita a scorta delle merci	Pag. 30
Art.82	Vendita di pane	Pag. 30
Art.83	Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili	Pag. 30
Art.84	Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati	Pag. 31
Art.85	Esalazioni di merce	Pag. 31
Art.86	tabella per la vendita del combustibile	Pag. 31
Art.87	Requisiti dei locali di vendita	Pag. 31
Art.88	Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali	Pag. 31

CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art.89	Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche	Pag. 32
Art.90	Preavviso di cessazione di servizio	Pag. 32
Art.91	Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita	Pag. 32
Art.92	Vendita e somministrazione di generi alimentari su Aree Pubbliche	Pag. 32
Art.93	Requisiti dei carretti per la vendita su Aree Pubbliche	Pag. 32

CAPO IX – DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art.94	Esercizio di Mestieri Girovagli	Pag. 33
Art.95	Esercizio di Guide Pubbliche	Pag. 33
Art.96	Venditori di giornali	Pag. 33
Art.97	Addetti al trasporto di bagagli	Pag. 33
Art.98	Baracche per pubblici spettacoli	Pag. 34

Art.99	Sanzioni	Pag. 34
--------	----------	---------

CAPO X – MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art.100	Cortei funebri	Pag. 35
Art.101	Processioni - manifestazioni	Pag. 35
Art.102	Sanzioni	Pag. 35

CAPO XI – SANZIONI

Art.103	Accertamento delle violazioni	Pag. 36
Art.104	Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	Pag. 36
Art.105	Sequestro e custodia di cose	Pag. 36
Art.106	Sospensione delle licenze	Pag. 37

CAPO XII– DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.107	Denuncia di Inizio Attività – Silenzio Assenso	Pag. 38
Art.108	Entrata in vigore	Pag. 38

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Disciplina della Polizia Urbana

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il Decreto Legislativo 267/2000.
Essa attende alla tutela dell'integrità del Demanio Comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.
2. Le norme del Regolamento di Polizia Urbana per gli spazi ed i luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso, compresi i portici, i canali, ed i fossi fiancheggianti le strade.

Articolo 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

1. Al servizio di Polizia Urbana, sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art.57 del Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e nei locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta al controllo da parte degli Organi di Polizia, con obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato, ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Articolo 3

Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni e concessioni previste dal presente Regolamento

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate ai sensi del presente Regolamento, saranno in ogni caso, rilasciate per iscritto e accordate:
 - a) Personalmente al titolare;
 - b) Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevata l'Amministrazione Comunale concedente, da qualsiasi azione intentata da terzi a causa dell'autorizzazione rilasciata.
 - d) Con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando, a suo giudizio insindacabile, i benefici concessi.
 - e) Con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento, in caso di abuso.
2. Le domande di concessione o di autorizzazione previste dal presente Regolamento, potranno essere redatte in carta libera o in bollo a seconda della richiesta.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 4

Inquinamento atmosferico e delle acque

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque, è disciplinata oltre che dal vigente Testo Unico delle Leggi sanitarie, (1265 del 17/10/1934 artt.202, 216, 218, 227), dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché da quelle del Regolamento Comunale di Igiene.

Articolo 5

Occupazione del Suolo Pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del Codice della Strada, l'occupazione del Suolo Pubblico, è disciplinato dall'apposito Regolamento Comunale per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, e da quello sulla Pubblicità.

Articolo 6

Modalità per il carico e lo scarico merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci, devono essere richieste qualora tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In questi casi, occorre ottenere uno speciale permesso dell'autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità, ed anche di ricusarla per motivi di tutela della circolazione e conservazione della pavimentazione stradale.
2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento del suolo pubblico.
3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico scarico, il solo deve essere ripulito da che ha effettuato le operazioni predette.
4. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.
5. Chiunque violi le prescrizioni di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.
6. Chiunque violi le prescrizioni di cui al comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.15,00 a €. 61,00; da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi

Articolo 7

Scarico di rottami e detriti

1. È vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

2. Qualsiasi trasporto attraverso le Vie del Comune, di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere, dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spargimento o polverio.
3. I depositi di materiale putrescibile, devono distare almeno 500 metri dal centro abitato.
4. Le violazioni di cui al comma 1 sono punite ai sensi del D.Lgs 156/2006;
5. Le violazioni di cui al comma 2 sono punite ai sensi dell'art.164 del vigente Codice della Strada.
6. Chiunque violi le prescrizioni di cui al comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00

Articolo 8

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali, od altro, può essere concessa davanti a negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi, e durante le ore in cui questi sono aperti. Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.
2. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.
3. L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza della circolazione stradale oppure per altri motivi di pubblico interesse.
4. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi, devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
5. La concessione dell'autorizzazione, è subordinata al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
6. Le violazioni di cui al comma 1 sono punite ai sensi dell'art.20 del vigente Codice della Strada.
7. Chiunque violi le prescrizioni di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00

Articolo 9

Installazione di tende solari

1. Salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, non dovrà in ogni caso superare la larghezza massima dei marciapiedi (mt 1,5) ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 3,50. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare mt 1.5
2. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenze saranno determinate, caso per caso dal competente Ufficio Comunale.
3. La collocazione delle tende verticali nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso, stabilita dal competente Ufficio Comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
4. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i segnali stradali, la pubblica illuminazione, le targhe viarie, gli impianti per le pubbliche affissioni od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.
5. Le diverse misure dettate nel presente articolo, potranno essere ridotte al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

6. Chiunque installa tende solari senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00. Alla medesima sanzione soggiace chi viola le prescrizioni indicate nell'autorizzazione.

Articolo 10

Installazione di vetrine

1. L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico, è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Comunale, nonché al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico
2. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, il tutto a loro spese, rischio e pericolo.
3. Chiunque installa vetrine o simili senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00. Alla medesima sanzione soggiace chi viola le prescrizioni indicate nell'autorizzazione.

Articolo 11

Esposizione di merci e derrate alimentari all'esterno dei negozi

L'occupazione del suolo pubblico per esposizioni di merci o derrate alimentari all'esterno dei negozi, sono disciplinate dal vigente Regolamento Comunale per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

Articolo 12

Commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche, è disciplinato dalla vigente normativa in materia, è consentito soltanto nelle aree stabilite dall'Amministrazione Comunale e con i limiti e le modalità per esso stabiliti.

Articolo 13

Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme restando le prescrizioni del T.U. sulle leggi di Pubblica Sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo Pubblico, non potranno essere installati palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia Locale.
2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici ed antincendio, da parte dei competenti organi.
3. Chiunque effettua le installazioni di cui al comma 1, senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.103,00 a €. 516,00. Alla medesima sanzione soggiace chi violi le prescrizioni indicate nell'autorizzazione.

Articolo 14

Installazioni di chioschi ed edicole

1. La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole, chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità alle intersezioni o in prossimità delle curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere della Polizia Locale.
2. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

Articolo 15

Giochi sul suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito al transito sia dei veicoli che dei pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la Pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.
2. È assolutamente vietato l'uso di pattini e trampoli sul suolo pubblico.
3. È vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.
4. Chiunque violi i divieti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione prescritta dall'art.190 del Codice della Strada.
5. Chiunque violi il divieto di cui al comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.103,00 a €. 516,00

Articolo 16

Collocamento di condutture

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e del gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi i genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse a seguito di regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei Regolamenti Comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Le mensole ed i pali di sostegno, dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto autorizzatorio e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.
3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.
4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.
5. Sono a carico del concessionario, tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto che in seguito.

6. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dell'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui il lavoro dovrà essere effettuato.
7. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Locale i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.
8. Qualora le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo ed inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente con diritto di rivalsa sui proprietari.
9. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzioni di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del comune il personale ed il materiale necessario a loro spese.
10. Le violazioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'art.21 del Codice della Strada.

CAPO III

NETTEZZA DEL CENTRO ABITATO

Articolo 17

Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi di frutta, materiale di demolizioni e rifiuto ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.
- 1^{bis} È altresì vietato gettare o abbandonare carte, bottiglie e qualsiasi altro tipo di rifiuti solidi o versare liquidi al di fuori degli appositi contenitori nonché abbandonare rifiuti al di fuori dell'Ecocentro negli orari di chiusura dello stesso;
2. Chiunque violi le prescrizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa di €.500,00.

Articolo 18

Obblighi dei concessionari di occupazioni di aree pubbliche

1. È proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano il suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.
2. Chiunque violi le prescrizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.

Articolo 19

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

1. È proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori ed incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.
2. Chiunque violi le prescrizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.

Articolo 20

Pulizia dei portici, dei cortili e delle botteghe

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale

che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

2. Chiunque violi le prescrizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.

Articolo 21

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.
2. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.
3. Chiunque violi le prescrizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.

Articolo 22

Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semiliquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci o oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.
4. Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono punite ai sensi dell'art.164 del vigente Codice della Strada.

Articolo 23

Sgombro della neve

1. I proprietari ed i conduttori di case, hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole, il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.
2. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta emergenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi, sulle strade.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di bar e simili esistenti al pian terreno.
4. Chiunque violi le prescrizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.

Articolo 24

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche

1. È vietata in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura dei veicoli. Sono altresì vietate in luoghi pubblici o aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, salvo cause di forza maggiore.
2. Chiunque violi le prescrizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.

Articolo 25

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale su aree pubbliche

1. È proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.
2. Chiunque violi le prescrizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.103,00 a €. 516,00.

Articolo 26

Pulizia delle vetrine

1. L'occupazione del suolo pubblico antistante i negozi con scale o sgabelli, per eseguire la pulizia delle vetrine, è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9.30 del mattino.
2. Chiunque violi le prescrizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.103,00 a €. 516,00.

Articolo 27

Disposizioni riguardanti gli animali

1. È vietato tosare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. È vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
3. È vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.
4. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia, previa autorizzazione del competente Ufficio Comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
5. Chiunque violi le prescrizioni di cui ai commi 1,2,3, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.
6. Chiunque violi le prescrizioni di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.103,00 a €. 516,00

Articolo 28

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

1. È vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.
2. Chiunque violi le prescrizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.

Articolo 29

Divieto di segatura e spaccatura della legna

1. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.
2. Chiunque violi le prescrizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.

CAPO IV

DECORO DEL CENTRO ABITATO

Articolo 30

Manutenzione degli edifici

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi, nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati, ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.
2. È fatto obbligo, a chiunque proceda alla verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni a passanti.
3. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
4. Per la tinteggiatura e la riparazione di edifici, si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e del piano delle facciate del Centro Storico.
5. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, carbone o altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici, nonché i segnali stradali e la pavimentazione stradale.
6. Il Sindaco disporrà per l'immediata cancellazione a spese del trasgressore.
7. Per la realizzazione di murali dovrà essere richiesta apposita autorizzazione all'Ufficio Tecnico Comunale che valuterà l'idoneità della richiesta in base al luogo, il soggetto ed i materiali usati.
8. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza.
9. Chiunque violi le prescrizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 7 è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.
10. Chiunque violi le prescrizioni di cui ai commi 5 è soggetto alla sanzione amministrativa di €.500,00.

Articolo 31

Collocamento di cartelli ed iscrizioni e manifesti

1. Salve le norme del vigente Regolamento sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale, e potrà essere vietato a tutela delle strade e della circolazione stradale, e dell'estetica cittadina.
- 1^{bis} Sugli edifici soggetti ai vincoli previsti dal piano delle facciate, l'autorizzazione per il collocamento dei mezzi pubblicitari di cui la precedente comma, è subordinato al parere della Commissione Comunale preposta.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati d'importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni o insegne. Tuttavia potrà essere concessa, caso per caso, e quando l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o comunque, in modo tale che si armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

3. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata altresì l'affissione di manifesti ed avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.
- 3^{bis} E' vietato collocare o affiggere manifesti e adesivi fuori degli spazi destinati dall'Amministrazione Comunale, salvo specifica autorizzazione.
4. Chiunque violi le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 154,00;
- 4^{bis} Chiunque violi le prescrizioni di cui al comma 3 bis, è soggetto alla sanzione amministrativa di €. 500,00.

Articolo 32

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe, o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Articolo 33

Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole ecc.), posti sulle finestre o balconi, dovranno essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti sulle finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.
3. Chiunque violi le prescrizioni di cui ai commi 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.
4. Chiunque violi le prescrizioni di cui ai commi 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da €.12,00 a €. 77,00.

Articolo 34

Depositi in proprietà privata

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento ed il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro del paese.
2. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.12,00 a €. 77,00..

Articolo 35

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dai locali e recinti privati.

2. È vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico
3. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.12,00 a €. 77,00.

Articolo 36

Spolveramento di panni e tappeti

1. È vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti o altri oggetti simili.
2. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.
3. È rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.
4. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato e al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.
5. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.12,00 a €. 77,00..

Articolo 37

Bestie macellate e trasporto carni

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animali.
2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito con veicoli coperti, autorizzati dal competente ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico attrezzi o vestiti macchiati di sangue.
3. Per le violazioni al presente articolo, si rimanda alla legislazione vigente in materia igienico-sanitaria e veterinaria.

Articolo 38

Pattumiere e recipienti contenenti rifiuti

1. È vietato disporre e porre in luoghi pubblici od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.
2. È solo consentito depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione, i contenitori dei rifiuti solidi domestici o gli ingombranti, il giorno precedente in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi urbani, nei seguenti orari: non prima delle ore 19.00 nel periodo di vigenza dell'ora solare e non prima delle 20.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale.
3. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa di €. 500,00.

Articolo 39

Parchi e giardini pubblici

1. Nei parchi e nei giardini pubblici è vietato:
 - a) Introdursi nelle parti riservate a soli pedoni con veicoli e animali in genere; i velocipedi dovranno essere condotti a mano.
 - b) Introdurre cani;
 - c) Recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
 - d) Passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche e sulle sedie;
 - e) Guastare o sporcare i sedili, non usare i cestini portarifiuti, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - f) Collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
 - g) Dedicarsi a giochi che possano recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità;
 - h) Svolgere competizioni sportive nei parchi o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
2. Fatti salvi i divieti previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini, o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole, e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.
- 3^{bis}. Il conduttore deve accedere alle aree destinate ai cani, ubicate nei parchi cittadini, ESCLUSIVAMENTE ingresso prospiciente la strada, in modo da non far passare il cane nel parco;
- 3^{ter}. All'interno delle aree destinate ai cani, è obbligatorio raccogliere gli escrementi;
4. Chiunque violi le prescrizioni di cui al comma 1 lett. a), d) e g) è soggetto alla sanzione amministrativa da €.12,00 a €. 77,00.
5. Chiunque violi le prescrizioni di cui al comma 1 lett. b) , c), f) e h), ed ai commi 3 bis e 3 ter, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.
6. Chiunque violi le prescrizioni di cui al comma 1 lett. e) è soggetto alla sanzione amministrativa da €.103,00 a €. 516,00.

Articolo 40

Vasche e fontane

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od alti espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
2. È altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.
3. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.

Articolo 41

Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità

1. È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie degli edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.
2. È altresì vietato, in qualsiasi circostanza salire od arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico, è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.
- 3^{bis} È altresì vietato usare i luoghi pubblici per campeggiare o come siti di deiezione.
4. Chiunque violi le prescrizioni di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa € 12,00 a € 77,00
5. Chiunque violi le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 154,00.
- 5^{bis} Chiunque violi le prescrizioni di cui al comma 3 bis, è soggetto alla sanzione amministrativa di € 500,00.

Articolo 42

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

1. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.
2. La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.
3. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.
4. È comunque assolutamente vietato effettuare recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
5. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 154,00.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

Articolo 43

Inquinamento acustico

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete, viene stabilito quanto prescritto nel presente capo.

Articolo 44

Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

1. Non è consentita l'attivazione di industrie arti e mestieri rumorosi nei centri abitati.
2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
3. Salva speciale autorizzazione del Comune, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 7.00 del mattino. Di domenica e nelle giornate festive infrasettimanali, i mestieri di cui sopra possono essere esercitati dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
4. Comunque, nella vicinanza di ospedali, case di cura, scuole, istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente, da autorizzarsi di volta in volta.
5. L'Amministrazione Comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.
6. I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti dell'Autorità comunale, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.
7. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi, con il rispetto dovuto alla quiete pubblica, l'Autorità Comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.
8. Tutti coloro che, alla data d'entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno o nelle abitazioni vicine, devono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le eventuali modifiche che dovessero essere richieste e nel termine indicato. Il termine stesso può essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.
9. Le norme limitatrici di cui sopra, valgono anche per coloro che esercitano mestieri od altre attività che comportino l'uso di sostanze nocive.
10. Chiunque violi le prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.
11. Chiunque violi le prescrizioni di cui al comma 8, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.103,00 a €. 516,00.

Articolo 45

Impianto di macchinari

1. L'impianto i esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.
2. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.
3. Chiunque voglia ottenere l'autorizzazione suddetta, dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.
4. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica i scala di 1:1000, comprendente una zona entro un raggio di non meno 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.
5. La concessione dell'autorizzazione suddetta, è fatta restando salvi ed inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:
 - a) Si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente Regolamento;
 - b) Non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
 - c) Siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto;Gli impianti non devono recare danno o molestie a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi altro modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.
6. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fisse a muri in comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini;
7. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.
8. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte, finestre, delle costruzioni degli infissi e della copertura.
9. Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.
10. In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.
11. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.103,00 a €. 516,00.

Articolo 46

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. È vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva e d inosservanza, disponendo su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.
3. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.103,00 a €. 516,00.

Articolo 47

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

1. Nelle abitazioni, potranno essere usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.
2. L'Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni in casi particolari.
3. È vietata ai conducenti di veicoli a motore di, provarne nelle pubbliche strade o nelle aree private comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.
4. Chiunque violi le prescrizioni di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.12,00 a €. 77,00
5. Chiunque violi le prescrizioni di cui al comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.

Articolo 48

Rumori nei locali pubblici e privati

1. Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.
2. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.

Articolo 49

Uso di strumenti sonori

1. È vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.
2. In ogni caso l'Autorità Comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.
3. Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.
- 3^{bis} È vietato l'impiego di altoparlanti e di strumenti elettronici nei parchi e nei luoghi pubblici, salvo diversa e specifica autorizzazione; gli strumenti a percussione potranno essere utilizzati dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 22.00.

4. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.
- 4^{bis} Chiunque violi le prescrizioni di cui al comma 3 bis è soggetto alla sanzione amministrativa di €. 500,00.

Articolo 50

Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore

1. Dalle ore 21 alle ore 7.00, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc. contenute in casse bidoni, bottiglie, ecc. devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche, deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.
3. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.

Articolo 51

Venditori e suonatori ambulanti

1. Sono vietate dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 8.00, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliere o altri comunicati.
2. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, ospedali, uffici pubblici o in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia o è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.
3. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e devono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale.
4. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.
5. Fatte salve le disposizioni del T.U.L.P.S. in materia di autorizzazioni, chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.

Articolo 52

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida ed i suoni nell'interno dei pubblici locali.
2. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.

Articolo 53

Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

1. È vietata nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che, specialmente di notte, disturbino la pubblica quiete con insistenti e prolungati latrati o con guaiti.
2. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.
3. Nel caso sopradetto, la Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.
4. Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.
5. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.

Articolo 54

Suono delle campane

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole fino all'alba, fatta salva eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.
2. Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata, le campane stesse potranno essere suonate con suono somnesso.
3. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.

Articolo 55

Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi

1. Le sale da ballo, i locali di pubblico spettacolo ed i ritrovi, devono essere muniti di autorizzazione del Comune ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti dall'esterno. All'interno il livello di pressione sonora deve essere contenuto nei limiti previsti dalla normativa vigente. Qualora fossero gestiti all'aperto, l'Autorità Comunale, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.
2. Per le violazioni al presente articolo, si rimanda al T.U.L.P.S. ed alla normativa vigente relativa all'inquinamento acustico.

Articolo 56

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori HI-FI e simili

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori HI-FI e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare nelle seguenti ore:
 - a) Al mattino dopo le ore 8.00 e fino alle ore 13.00
 - b) Al pomeriggio dalle ore 17.00 fino alla chiusura.
2. Il suono degli apparecchi dovrà però essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

3. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.

Articolo 57

Carovane di nomadi

1. La sosta non è consentita, ove non vi siano spazi destinati;
2. La sosta di carovane di nomadi, è consentita solo alla periferia. Il comune potrà individuare gli spazi nei quali sarà consentita.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Articolo 58

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Agli effetti del presente articolo, sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
3. La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare insufficienti le condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Articolo 59

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi, devono essere al pian terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
2. Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 m³, dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
3. Per i depositi ed i magazzini di minore entità, è consentita l'attivazione anche all'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibili o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.
4. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale, devono essere convenientemente coperte.

Articolo 60

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

1. Nei sotterranei di case di abitazione è concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. È vietato ammassare materiale da imballaggio, di carta straccia e simili nei suddetti locali. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate le canne fumarie.
2. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati i depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

3. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni, non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali da imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio di persone.
4. Come norma di prevenzione antincendio, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) Le bombole di gas d'uso domestico, dovranno essere installate all'esterno dei locali dove è collocato l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno.
 - b) Le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature, dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'esterno.
 - c) Le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le giunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare le cattive giunte, fughe di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.
 - d) Per evitare la fuoriuscita di gas, dei petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompano il flusso del gas.
5. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "Certificato di Prevenzione Incendi".

Articolo 61

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

1. È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione se non si adottano le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.
2. È pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Articolo 62

Fucine e forni

1. Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Comune, caso per caso, saranno stabilite le precauzioni e le previdenze che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.
2. Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili, devono essere costruite a volta e munite di cappa che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.
3. I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.
4. La non osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

Articolo 63

Uso di fiamma libera

1. È assolutamente vietato:
 - a) L'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche se in luoghi aperti.

- b) Riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) Fornire con alcool, petroli e benzine, le lampade ed i fornelli, mentre sono accesi do in vicinanze di fiamme libere.

Articolo 64

Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e giocattoli pirici

- 1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
- 2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S., deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti.
- 3. In centro abitato è vietato accendere petardi, miccette o altri giocattoli pirici.
- 4. È pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.
- 5. Chiunque violi le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 12,00 a € 77,00.
- 6. Chiunque violi le prescrizioni di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 154,00.
Se la violazione è commessa da Imprese o Società, la sanzione amministrativa va da € 103,00 a € 516,00.

Articolo 65

Animali pericolosi – Cani

- 1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini, non potranno essere introdotti in paese se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.
- 2. I cani di piccola e media taglia non possono circolare o essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di guinzaglio, quelli di grossa taglia non possono circolare o essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di guinzaglio e museruola. Il conduttore è obbligato a raccogliergli gli escrementi;
- 2 bis È vietato introdurre cani (ad esclusione di quelli destinati all'accompagnamento dei ciechi o al servizio delle Forze dell'Ordine) od altri animali negli edifici pubblici (Municipio, biblioteca, scuole, ecc.);
- 3. I cani circolanti senza museruola o guinzaglio o che non siano convenientemente custoditi, saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza.
- 4. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante, tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.
- 5. Gli animali feroci e gli animali esotici di qualsiasi specie, dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.
- 6. Chiunque violi le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 2 bis , è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 154,00.
- 7. Chiunque violi le prescrizioni di cui al comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 103,00 a € 516,00.
- 7 bis Chiunque non raccolga gli escrementi degli animali, è soggetto alla sanzione di € 500,00.

Articolo 66

Anagrafe canina

1. Il proprietario di uno o più cani, deve denunciarne il possesso entro 15 giorni.
2. La denuncia del possesso può essere effettuata presso il Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per zona, che, a prezzi del tariffario A.S.L., impianterà sull'animale il microchip che servirà a ritrovarlo in caso di smarrimento. La suddetta denuncia e l'impianto del microchip, può essere effettuata anche presso un veterinario che svolge la libera professione, purché accreditato dall'A.S.L.
3. L'impianto del microchip deve essere contestuale all'iscrizione all'anagrafe canina.
4. La scomparsa, la morte o il trasferimento del cane, devono essere comunicati entro 15 giorni al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente.
5. Chi omette di iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane, oppure omette di denunciarne la scomparsa, la morte o il trasferimento, è punito con una sanzione amministrativa di €. 51,00
6. Chi omette di tatuare il proprio cane è punito con una sanzione amministrativa di €. 51,00
7. Chi abbandona cani, gatti o altri animali domestici, è punito con una sanzione amministrativa di €. 258,00.

Articolo 67

Strumenti da taglio

1. È vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.
2. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.

Articolo 68

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50, deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitarne danni alle persone.
3. Le violazioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'art.164 del vigente Codice della Strada.

Articolo 69

Trasporto di acqua gassata e di seltz

1. I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di seltz o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.
2. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.

Articolo 70

Scalpellamento di vie o piazze

1. Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.
2. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili se aperti a luoghi di pubblico passaggio.
3. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.

Articolo 71

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.
2. È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul solo pubblico.
3. L'Amministrazione comunale può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.
5. Chiunque violi le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.

Articolo 72

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e a spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.
3. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.

Articolo 73

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riattamento o demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.
2. Queste dovranno osservarsi sino all'ultimazione dell'opera, e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. I ponteggi id servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.
4. Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del Lavoro

5. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.103,00 a €. 516,00.

Articolo 74

Materiale di demolizione

1. È proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione o altro.
2. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.103,00 a €. 516,00.

Articolo 75

Insegne, persiane, vetrate di finestre

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.
2. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 154,00.

Articolo 76

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.
2. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.103,00 a €. 516,00.

Articolo 77

Illuminazione di portici, delle scale e degli anditi

1. I portici, le scale e gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi altro edificio privato e tutti i luoghi privati di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati, dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade di illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.
2. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da €.12,00 a €. 77,00.

Articolo 78

Veicoli adibiti al servizio pubblico Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

1. Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- a) Fumare nelle vetture;
 - b) Salire e scendere quando la vettura è in moto;
 - c) Salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
 - d) Salire quando la vettura sia segnalata completa;
 - e) Parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
 - f) Insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
 - g) Occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
 - h) Sputare all'interno delle vetture;
 - i) Portare oggetti che per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
 - j) Essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
 - k) Cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
 - l) Portare cani od altri animali;
 - m) Distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi tipo di commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'autorità comunale, chiedere l'elemosina;
2. Nelle vetture autofiloviarie è fatto obbligo, al viaggiatore che rimanga in piedi, di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti, o ad altri possibili appoggi.
3. Il personale di servizio sugli autobus deve:
- a) Mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
 - b) Osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
 - c) Tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.
4. Chiunque violi le prescrizioni di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 154,00.
5. Chiunque violi le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 17,00 a € 77,00.

CAPO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Articolo 79

Orari degli esercizi

1. I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici, devono rispettare gli orari previsti dalle ordinanze Sindacali.

Articolo 80

Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri

1. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.
2. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio, devono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Articolo 81

Vendita a scorta delle merci

1. In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono essere costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Articolo 82

Vendita del pane

1. Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
2. La consuetudine di vendere il pane a pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.
3. Per il pane posto in vendita, dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Articolo 83

Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

1. Senza la prescritta autorizzazione, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciroppata, candita, ecc.

Articolo 84

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

1. Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale ed il prezzo.
2. I generi alimentari preparati con surrogati, devono chiaramente indicarne la composizione e la percentuale del surrogato contenuta.

Articolo 85

Esalazioni di merce

1. I rivenditori di merci che emanano esalazioni, devono adottare idonee ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Articolo 86

Tabella per la vendita del combustibile

1. I commercianti di combustibile, dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Articolo 87

Requisiti dei locali di vendita

1. Il commercio in negozio, deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

Articolo 88

Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

1. L'apertura ed il trasferimento degli esercizi commerciali, sono disciplinati dalle norme contenute nel D.Lgs. 114/98;
2. L'apertura ed il trasferimento degli esercizi pubblici, sono disciplinati dalle norme contenute nella Legge 287/91.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 89

Esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche, è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dall'Autorità comunale.

Articolo 90

Preavviso di cessazione di servizio

1. Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività, dovrà darne comunicazione all'Autorità Comunale.

Articolo 91

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

1. I venditori in forma itinerante, nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita, dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Articolo 92

Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

1. La vendita e la somministrazione di generi commestibili, prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi), è soggetta oltre all'autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio di igiene pubblica.

Articolo 93

Requisiti dei carretti per la vendita su aree pubbliche

1. I veicoli a mano per la vendita su aree pubbliche devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di m. 2,25, comprese le stanghe e la larghezza di m.1,20 compresi i mozzi delle ruote e devono portare l'indicazione recapito del titolare.
2. Il carico delle merci, non deve sporgere dai lati del carretto né superare i cm 75 di altezza dal piano del carretto stesso.

CAPO IX

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Articolo 94

Esercizio di mestieri girovaghi

1. Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dall'Autorità Comunale.
2. È vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.
3. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati, è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Articolo 95

Esercizio di guide pubbliche

1. L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune.
2. Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali, devono richiedere l'Autorizzazione Comunale. Sull'Autorizzazione loro rilasciata verranno indicati quali siano i musei, i monumenti e le gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare.
3. Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni, dovranno portare un bracciale con l'indicazione "GIUDA AUTORIZZATA".

Articolo 96

Venditori di giornali

1. I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale, oltre i limiti del loro negozio.
2. Nelle località, ove ragioni di transito lo consentano ed i proprietari del fabbricato lo permettano, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a filo muro.

Articolo 97

Addetti al trasporto bagagli

1. Gli addetti al servizio del trasporto bagagli dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme con l'indicazione "Portabagagli". Sul berretto e sulla giubba, dovranno portare una piastra metallica con l'indicazione del numero di matricola gli addetti al trasporto bagagli, al servizio dell'interno della stazione ferroviaria, saranno ugualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento, quando prestino servizio della ferrovia.

Articolo 98

Baracche per pubblici spettacoli

1. Senza concessione del comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.
2. Le baracche, gli spazi annessi ed ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno, volta per volta, essere stabilite dalla Civica Amministrazione.
3. Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro lo spazio occupato.
4. Ai concessionari è vietato:
 - a) Attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;
 - b) Tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'Autorizzazione, salvo diverso orario stabilito caso per caso.

Articolo 99

Sanzioni

1. Le violazioni al presente capo sono regolamentate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

CAPO X

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Articolo 100

Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni della Polizia Locale, i divieti imposti, la segnaletica stradale fino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Articolo 101

Processioni - manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel comune.

Articolo 102

Sanzioni

1. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente capo, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 25 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/06/1931 n°773).

CAPO XI

SANZIONI

Articolo 103

Accertamento delle violazioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale nonché dagli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria
2. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria come specificato nei singoli capi del presente Regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 2 del Regolamento Comunale sull'applicazione delle sanzioni relative alle violazioni ai Regolamenti Comunali delle ordinanze Sindacali approvato con Deliberazione C.C. n° 28 del 30.05.2001, le violazioni al presente Regolamento, è ammesso il pagamento in misura ridotta all'atto della contestazione, da parte del trasgressore o di altro obbligato, nelle mani dell'agente accertatore, limitatamente a quelle violazioni per le quali l'Amministrazione Comunale ha ammesso tale forma di pagamento e ne ha fissata la misura.
4. Nel caso di mancato pagamento immediato, per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure dei cui alla legge 689/81.
5. Per le sanzioni non previste dal presente regolamento, si rimanda alle specifiche leggi in materia.

Articolo 104

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità Comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrano gli estremi di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Articolo 105

Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli Agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che serviranno o furono destinate a commettere l'infrazione e devono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 689/81 e del D.P.R. 571/82 e relative successive modifiche ed integrazioni.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.
5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

Articolo 106

Sospensione delle licenze

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:
 - a) Per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b) Per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
 - c) Per morosità del pagamento dei tributi Comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempito agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni 30.

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 107

Denuncia di inizio attività – Silenzio assenso

1. In tutti casi in cui è consentito dalla normativa in vigore per le attività disciplinate dal presente Regolamento, trova applicazione la disciplina prevista degli articoli 19 e 20 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di denuncia di inizio attività e di silenzio assenso.

Articolo 108

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo d'approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.